



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.9.2020
COM(2020) 495 final

2020/0252 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all'adesione della Repubblica dell'Uzbekistan all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (di seguito, "COI") in relazione all'adesione del governo della Repubblica dell'Uzbekistan all'accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola (di seguito, "l'accordo").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola

L'accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola (di seguito, "l'accordo") si prefigge gli obiettivi seguenti: i) uniformare le normative nazionali e internazionali riguardanti le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli d'oliva, degli oli di sansa d'oliva e delle olive da tavola per evitare ogni ostacolo agli scambi; ii) svolgere attività nel settore degli esami fisico-chimici e organolettici per accrescere la conoscenza della composizione e delle caratteristiche qualitative dei prodotti oleicoli onde consolidare le norme internazionali in materia e iii) rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale quale forum di eccellenza per la comunità scientifica internazionale nel settore delle olive e dell'olio d'oliva.

La nuova versione dell'accordo è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

L'Unione europea è parte dell'accordo¹.

2.2. Il Consiglio dei membri

Il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (di seguito, "Consiglio dei membri") è l'autorità suprema e l'organo decisionale del COI. Esso esercita tutti i poteri e adempie tutte le funzioni necessarie per attuare gli obiettivi dell'accordo. In quanto parte dell'accordo, l'Unione europea è membro del COI ed è rappresentata in seno al Consiglio dei membri. Le decisioni del Consiglio dei membri relative all'adesione di un nuovo membro sono adottate per consenso. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b) dell'accordo, se il consenso non può essere raggiunto entro il termine fissato dal presidente del Consiglio dei membri, i membri sono chiamati a votare. La decisione è considerata adottata se ha ottenuto voti favorevoli dalla maggioranza dei membri che rappresentano almeno l'86 % delle quote di partecipazione dei membri.

Il COI è attualmente composto da 17 membri e l'Unione europea detiene 691 quote di partecipazione su un totale di 1 000.

2.3. L'atto previsto del Consiglio dei membri

In seguito alla presentazione da parte della Repubblica dell'Uzbekistan, il 25 maggio 2020, di una domanda formale di adesione all'accordo, si prevede che il Consiglio dei membri adotterà una decisione relativa all'adesione di tale paese, in occasione di una sua sessione futura o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri mediante scambio di lettere.

¹ Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio di oliva e sulle olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2) e decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1).

La finalità dell'atto previsto è stabilire le condizioni di adesione della Repubblica dell'Uzbekistan ai sensi dell'articolo 29 dell'accordo.

L'atto previsto diventerà vincolante per le parti, modificando l'equilibrio decisionale in seno al Consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Pur essendo ancora limitato, il consumo di olio d'oliva e di olive da tavola nella Repubblica dell'Uzbekistan è aumentato considerevolmente negli ultimi dieci anni².

Quello agricolo è uno dei settori chiave dell'economia del paese. Nel 2019 esso ha rappresentato il 28 % del PIL e ha dato lavoro a 3,6 milioni di persone. Diversificare l'agricoltura è uno degli obiettivi principali della strategia dell'Uzbekistan per il periodo 2020-2030. La viticoltura, ad esempio, è praticata su una superficie di 137 000 ettari. L'olivicoltura contribuirà a tale diversificazione³. La Repubblica dell'Uzbekistan ha già prodotto 45 500 chilogrammi di olive nel 2019⁴.

Considerando che la Repubblica dell'Uzbekistan sta sviluppando il settore oleicolo a livello di consumi e intende incrementarne la produzione, l'adesione del paese, a determinate condizioni, rafforzerà il COI, in particolare in vista del raggiungimento di un'uniformità tra le normative nazionali e internazionali relativamente alle caratteristiche dei prodotti oleicoli, al fine di evitare ogni ostacolo agli scambi. Tale adesione risponde agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di norme per la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui alla parte II, titolo II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.

La decisione che dovrà essere adottata dal Consiglio dei membri stabilirà le condizioni per l'adesione della Repubblica dell'Uzbekistan per quanto riguarda le quote di partecipazione in seno al COI e il termine per il deposito dello strumento di adesione.

Le quote di partecipazione dei membri usate per stabilire i contributi finanziari e i diritti di voto sono calcolate secondo la formula indicata all'articolo 11 dell'accordo. L'Unione si assicurerà che tale formula sia usata per la definizione delle quote di partecipazione della Repubblica dell'Uzbekistan.

Quanto al deposito dello strumento di adesione l'Unione sosterrà qualsiasi termine che consenta alla Repubblica dell'Uzbekistan di aderire in breve tempo all'accordo. Se il deposito dello strumento sarà ritardato, l'Unione potrà pronunciarsi a favore di una proroga del termine per il deposito dello strumento in decisioni successive adottate dal Consiglio dei membri.

Tenuto conto del processo decisionale in seno al Consiglio dei membri del COI, la posizione dell'Unione risulta necessaria per definire le condizioni di adesione della Repubblica dell'Uzbekistan.

² Secondo le cifre fornite dalla Repubblica dell'Uzbekistan, l'importazione di prodotti oleicoli è passata da 15,3 tonnellate nel 2015 a 223 tonnellate nel 2019.

³ Discorso del ministro dell'Agricoltura dell'Uzbekistan, Jamshid A. Khodjaev, in occasione della 111^a sessione del Consiglio oleicolo internazionale (COI), 1° luglio 2020.

⁴ Secondo le cifre fornite dalla Repubblica dell'Uzbekistan, l'importazione di prodotti oleicoli è passata da 15,3 tonnellate nel 2015 a 223 tonnellate nel 2019.

⁵ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.)

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"⁶.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio dei membri è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.

L'atto che il Consiglio dei membri deve adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto produce effetti giuridici poiché, in particolare, inciderà sull'equilibrio decisionale in seno al Consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo⁷.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/ Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

⁷ Gli atti del Consiglio dei membri riguardanti le norme di commercializzazione dell'olio d'oliva potrebbero essere adottati senza consenso, hanno carattere vincolante a norma del diritto internazionale conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo e sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'Unione, in particolare gli atti delegati e gli atti di esecuzione fondati sul regolamento (UE) n. 1308/2013.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all'adesione della Repubblica dell'Uzbekistan all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (di seguito, "l'accordo") è stato firmato a nome dell'Unione, in conformità alla decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio⁸, il 18 novembre 2016 presso la sede delle Nazioni Unite a New York, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2017, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso ed è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019⁹.
- (2) Ai sensi dell'articolo 29 dell'accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (di seguito, "Consiglio dei membri") deve stabilire le condizioni di adesione di un governo all'accordo.
- (3) Il governo della Repubblica dell'Uzbekistan ha presentato domanda formale di adesione all'accordo. È pertanto opportuno invitare il Consiglio dei membri, in occasione di una sua sessione futura o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a stabilire le condizioni per l'adesione della Repubblica dell'Uzbekistan per quanto riguarda le quote di partecipazione in seno al Consiglio oleicolo internazionale (di seguito, "COI") e il termine per il deposito dello strumento di adesione.
- (4) Poiché la Repubblica dell'Uzbekistan sta sviluppando il settore oleicolo a livello di consumi e intende incrementarne la produzione, l'adesione del paese, a determinate condizioni, potrebbe rafforzare il COI, in particolare in vista del raggiungimento di un'uniformità tra le normative nazionali e internazionali relativamente alle caratteristiche dei prodotti oleicoli, al fine di evitare ogni ostacolo agli scambi.

⁸ Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).

⁹ Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1).

- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri, in quanto le decisioni che saranno adottate avranno effetti giuridici sull'Unione, incidendo in particolare sull'equilibrio decisionale in seno al Consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in occasione di una sua sessione futura o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, per quanto riguarda le condizioni di adesione all'accordo da parte del governo della Repubblica dell'Uzbekistan, è stabilita in allegato.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente